



COMUNE DI GROTT
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28.07.2021

OGGETTO: Approvazione PEF e tariffe TARI 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:00** e seguenti, nel Comune di Grotte si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Vice Presidente in seduta pubblica urgente ai sensi dell'art. 33 comma 3 del regolamento per il funzionamento del C.C., in modalità videoconferenza; a seguito dell'appello nominale, i signori consiglieri risultano assenti/presenti, all'inizio della seduta, per come segue:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
	Carlisi Angelo	X	
	Di Salvo Roberta	X	
	Todaro Annamaria	X	
	Lombardo Lucia Maria	X	
	Cuffaro Aristotele	X	
	Pecoraro Salvatore		X
	Arnone Jessica Elisabetta	X	
	Morreale Antonio	X	
	Morreale Salvatrice		X
	Casalicchio Mirella		X
	Vizzini Giada		X
	Costanza Angelo		X

Il Presidente Aristotele Cuffaro con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Marotta, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a discutere sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il presente verbale, dopo la lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE prot. 9365 del 16-07-2021

Proposta redatta ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000, recepito dalla Legge Regionale n. 30/2000, in merito all'adozione da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione avente per oggetto: "**Piano economico finanziario (PEF) anno 2021 - Approvazione Tariffe TARI 2021**".

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*.
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF l'Autorità ha altresì avviato il procedimento per l'introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;
- con la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

VISTI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (S.R.R. ove costituita) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Grotte è presente e operante la S.R.R. ATO 4 Agrigento, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/2020);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione ARERA del 26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad oggetto: “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- la deliberazione ARERA 493/2020 con la quale è stato fornito l'aggiornamento del nuovo **Metodo tariffario rifiuti** ai fini delle **predisposizioni tariffarie per l'anno 2021**;
- il cosiddetto **Decreto fisco-lavoro**, che presenta anche numerosi emendamenti al decreto sostegni-bis, che sul termine di approvazione del **PEF TARI 2021 ha disposto la nuova proroga delle scadenze a fine luglio 2021**;
- il citato **decreto legge D.L. n. 99/2021**, “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed in particolare l'art. 2 *Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI*, in base al quale i comuni hanno tempo fino al 31 luglio 2021 per prendere tutte le decisioni in materia di tassa sui rifiuti;
- il **DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41** “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” ed in particolare l'art. 30, comma 5, che recita: Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 31 luglio 2021**.

DATO ATTO che il Comune di Grotte, con delibera di Consiglio n. 31/2021 ha già approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

TENUTO CONTO:

- che il piano economico finanziario è stato redatto dagli uffici preposti con il supporto di società specializzata del settore, nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da ARERA con la sopra citata la deliberazione 443/2019, e deliberazione ARERA n. 493/2020, giusta determinazione a contrarre n. 732 del 12/11/2020;
- che per poter redigere il PEF, sono stati acquisiti e coordinati i cosiddetti PEF “grezzi” trasmessi dai gestori del servizio integrato dei rifiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 e la relazione di accompagnamento, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione di validazione n. 87 del 15/07/2021 da parte della SRR ATO 4 Agrigento Provincia est, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti”;
Vista le Disposizioni Sindacali n. 98/2021 e n. 100/2021 e s.m.i. di conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili di P.O. dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i vigenti regolamenti comunali;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Viste le direttive dell’amministrazione attiva;

SI PROPONE

1. Prendere atto della validazione del PEF 2021 da parte della SRR ATO 4 Agrigento provincia est, giusta determinazione del direttore generale n. 87 del 15/07/2021.
2. Prendere atto ed approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2021 e la relazione di accompagnamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come validato dalla SRR Ato 4 Agrigento provincia est.
3. Dare atto che il documento Piano Economico Finanziario per l’anno 2021, redatto secondo il MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii., allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, prevede una spesa per anno 2021 di € 978.293,00 (totale delle entrate massime ammissibili calcolate secondo la citata delibera ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.) suddivisa tra costi fissi e variabili.
4. Prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021, pari ad € 978.293,00 calcolato secondo il citato MTR, dovrà essere coperto con l’applicazione della TARI.
5. Approvare le tariffe TARI per l’anno 2021 come da prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
6. Trasmettere copia della presente deliberazione alla SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST per quanto di competenza e per gli ulteriori adempimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione del Piano all’ARERA.
7. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi i provvedimenti consequenziali concernenti l’applicazione delle tariffe TARI.
8. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Capo Area Tecnica
Arch. Pietro Cali

Il Responsabile del Servizio tributi
Isp. Capo Salvatore Liotta

L’Assessore all’Ambiente
Arch. Antonio Morreale

Il Sindaco
Alfonso Provvidenza



Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole

Grotte, li 15/7/2021



Il Responsabile di P.O. - Servizi Finanziari
(Arch. ~~Pietro Cali~~)

Il Responsabile di P.O. - Servizi Tributari
(Isp. ~~Salvatore Liotta~~)

Il Responsabile di P.O. - Servizi Tecnici
(Arch. ~~Pietro Cali~~)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Parere favorevole

Grotte, li 15/7/2021



Il Responsabile di P.O. - Area Economico Finanziaria
(Arch. ~~Pietro Cali~~)



COMUNE DI GROTTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Addì, 21.07.2021

*Al Presidente del Consiglio
Al Segretario
Generale*

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

del Comune di Grotte

Verbale n. 16 del 21.07.2021

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Anno 2021.- Proposta di C.C. prot. n. 9365 del 16/07/2021"

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di luglio,

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Composta da:

Dott.ssa Maria Calabrese – Presidente;

Dott. Giuseppe Aldo Cinà – Componente;

Dott. Cono Calaciura – Componente;

si è riunito, in audio/videoconferenza, previa convocazione per le vie brevi, per esaminare, discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione di C.C. in oggetto richiamata.

Esaminata:

- I. la proposta di deliberazione *de quo*, trasmessa a mezzo PEC, in data 16.07.2021, al fine di rendere, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, il parere di competenza;



COMUNE DI GROTTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

II. la documentazione di corredo, trasmessa in data 16 luglio 2021;

Visto:

l'art. 1, **comma 639**, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*), che, testualmente, recita:

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

Richiamato:

il **comma 683** del sopra richiamato art. 1, il quale testualmente recita: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, **co. 652**, della Legge di stabilità 2014: “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/2020);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione ARERA del 26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad oggetto: “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- la deliberazione ARERA 493/2020 **con la quale è stato fornito l'aggiornamento del nuovo Metodo tariffario rifiuti** ai fini delle **predisposizioni tariffarie per l'anno 2021**;
- il cosiddetto **Decreto fisco-lavoro**, che presenta anche numerosi emendamenti al decreto sostegni-bis, che sul termine di approvazione del **PEF TARI 2021 ha disposto** la nuova **proroga delle scadenze a fine luglio 2021**;
- il citato **decreto legge D.L. n. 99/2021**, "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed in particolare l'art. 2 *Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI*, in base al quale i comuni hanno tempo fino al 31 luglio 2021 per prendere tutte le decisioni in materia di tassa sui rifiuti;

Visto:

1. il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2021;
2. il Piano Finanziario di gestione dei rifiuti, redatto dall'Ufficio preposto sulla base della documentazione acquisita dall'ente gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti e cioè la **Iseda S.r.l. e la SEAP Srl**, per l'anno 2021, determinato tenuto conto delle procedure ARERA e sulla scorta delle precedenti gestioni, al fine di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio e ad elaborare le relative tariffe;
3. la documentazione trasmessa dalla società gestore sopra citata e cioè:
 - 443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF (PEF Grezzo Gestore su modello IFEL2021);
 - Relazione di accompagnamento;
 - Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società;

Preso atto che:

- secondo le risultanze del Piano Finanziario, redatto dall'Ufficio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati:
 - **Relazione di accompagnamento**;
 - **Piano Finanziario**;

l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati risulta articolato/dettagliato nel PEF 2021, riassunto come da prospetto/**Appendice 1 al MTR** e quantificato in euro **978.293,00, a cui vanno sottratte le detrazioni** ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad euro **3.230,66** e più specificatamente:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Visto ed esaminato

- Il Piano Finanziario suddetto per un costo complessivo di € **978.293,00 al lordo delle detrazioni, di cui euro 517.808,59** tariffa variabile ed euro 457.253,91 tariffa fissa;
- che tale piano è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, e in particolare dalle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;



COMUNE DI GROTTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili: di cui costi fissi pari ad euro 457.253,91 e costi variabili pari ad euro 517.808,59;

Preso, altresì, atto:

- ✓ della imminente **scadenza di legge (31/07/2021)** e della necessità di dovere garantire l'integrale copertura dei costi del servizio de quo, assicurando, con l'approvazione del PEF 2021, un gettito della tassa pari al totale dei costi sostenuti per la gestione del servizio;
- ✓ che l'onere derivante dalla riduzione/esenzione previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, **comma 660**, della L. 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti – come previsto dalle norme di indirizzo in materia (“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”);

Richiamato:

- il **comma 645** dell'art. 1 della L. 147/2013, per il quale le tariffe della tassa sui rifiuti devono garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- il **comma 654-bis** dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall'art. 7, co. 9, del D. L. n° 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015 (All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 aggiunto il seguente: «654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).»;

Vista:

- la determinazione di validazione n. 87 del 15/07/2021 da parte della SRR ATO 4 Agrigento Provincia est
- ,la Circolare n. 16497, del 31/12/2020, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante ad oggetto: “legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 (**Legge di stabilità regionale 2020-2022**) art. 11 comma 1 – Fondo Perequativo degli Enti Locali”;

Richiamate:

- la Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 – 443/2019/R/rif: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 – 444/2019/R/rif: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;



COMUNE DI GROTTA Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi, rispettivamente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell’Area Tecnica, e dal Responsabile dell’Area Affari Finanziari;
- gli **Allegati A** (Relazione di accompagnamento predisposta dal gestore) e dal - PEF anno 2021;
- l’Appendice 1 al MTR;
- la Dichiarazione di veridicità resa dal Legale Rappresentante dell’Ente, ai sensi del DPR 445/2000;
- la determinazione n. 87 del 15.07.2021 da parte della SRR ATO 4 Agrigento Provincia est, della relazione di validazione del Pef 2021, ai sensi della MTR di cui alla delibera 443/2019 ARERA.

Preso atto che:

- il PEF è corredato della dichiarazione sopra richiamata, con la quale il Rappresentante Legale della **Iseda S.r.l. e la SEAP Srl**, attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento;
- il PEF è corredato della Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto altresì

della procedura di validazione del Piano finanziario, con esito positivo posto in essere dall’ente di governo dell’ambito SRR ATO 4 Agrigento Provincia est;

Rammenta

- che l’elaborazione del PEF viene effettuata nel rispetto dei principi di coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla sua elaborazione;
- che va garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole



COMUNE DI GROTTI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

alla superiore proposta di deliberazione.

Raccomanda:

- o di rettificare la deliberazione in esame in quanto nella parte propositiva il costo del servizio, citato in proposta, **non coincide** con il costo del servizio indicato nel PEF. La differenza riguarda la somma relativa alle detrazioni ex articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad euro **3.230,66**;
- o la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- o la pubblicazione sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente".

Del ché si dà atto della presente seduta, con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Dott.ssa Maria Calabrese

Dott. Giuseppe Aldo Cinà

Dott. Cono Calaciura

F.to digitalmente

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglieri comunali
Al Signor Sindaco

Oggetto: Proposta di emendamento alla proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 9365 del 16.07.2021 con oggetto: "Piano Economico e Finanziario (PEF) - Approvazione Tariffe TARI 2021".

Vista la Proposta di deliberazione al C.C. n. 9365 del 16.07.2021, il Sottoscritto Consigliere Comunale, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di consiglio comunale,

PROPONE

Al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dopo il punto 5, aggiungere:

5 bis. Stabilire una riduzione del 30% sulla parte variabile della Tariffa, relativa alla sola abitazione principale (prima casa) alle famiglie utenze in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Il limite di spesa complessivo da destinare a dette agevolazioni, che troveranno copertura con risorse diverse dai proventi del tributo, è determinato nella somma di € 3.200 da prelevare dal capitolo 10002 cod. Bilancio 2.0101.02.001/2021 del bilancio comunale. Qualora i costi da sostenere siano superiori al limite di spesa autorizzata si procederà secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 26 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)". Esclusivamente per l'anno in corso sarà possibile presentare la richiesta entro il 30 settembre 2021 o diverso termine stabilito dalla Giunta Comunale.

Grotte, 26/07/2021

Il Consigliere Comunale

Antonio Manca

PARERE DI RESOLUTIVA TECNICA: FAVOREVOLE

RES. LE P.O. LIOTTA SALVATORE

PARERE DI RESOLUTIVA CONTABILE: FAVOREVOLE (*)

RES. LE P.O. CALI PIETRO

*) Condizionato all'approvazione della Salvapendia Equ. Bilancio

V.° R. Callego espone come favorvole l'adempimento all'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 30/05/1992
28/07/2021

R. Callego
[Signature]

Modello "Rid"

Al Signor Sindaco
del comune di Grotte (AG)

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA TARI ALLE FAMIGLIE (UTENZE) IN CUI VI SIA LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ART.3 comma 3 DELLA L.104/1992

Il/la sottoscritt _____ nat a _____ il _____

residente a _____ in via _____

Telefono _____ E-mail _____

Codice Utente TARI n. _____

DICHIARA

la presenza di un portatore di handicap, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/1992, nel proprio nucleo familiare e di non essere oggetto di atti di accertamento TARI per il quinquennio precedente

CHIEDE

di usufruire della riduzione prevista dal "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e secondo quanto previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.

Il Richiedente

Allegati:

- documentazione comprovante la presenza di portatore di handicap, ai sensi dell'art.3 comma 3, nel proprio nucleo familiare;
- documento d'identità del richiedente.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “ Piano Economico e Finanziario (PEF) Approvazione tariffe TARI 2021”

Il Presidente illustra la proposta in esame dandone lettura. Cita la deliberazione n. 443 del 2019 dell'ARERA

Da atto della validazione della SRR giusta determinazione del direttore generale numero 86 del 15/07/2021, preliminare alla approvazione del piano economico finanziario per l'anno 2021.

Da atto della relazione di accompagnamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti allegata alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Specifica che il costo è interamente coperto con l'applicazione della Tari. Terminata la lettura della proposta il Presidente comunica che è pervenuto con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno un emendamento a firma del consigliere Antonio Morreale corredato dal parere favorevole del collegio dei revisori dei conti e dai pareri di regolarità tecnica e contabile.

Illustra l'emendamento il Consigliere Morreale il quale precisa che l'emendamento prevede una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa relativa alla sola abitazione principale prima casa alle famiglie, in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap ai sensi dell'articolo tre, comma tre, della legge 104. Da evidenza che detta agevolazione troverà copertura con risorse diverse dai proventi del tributo

Da contezza della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario all'elaborazione delle tariffe.

Specifica che l'iter di approvazione in ossequio alla delibera ARERA è abbastanza lungo e complesso prevedendosi la previa validazione delle SRR prima della approvazione da parte del consiglio comunale.

Sottolinea che la validazione del piano economico finanziario è stata ottenuta tempestivamente entro i termini previsti dalla legge.

Coglie l'occasione per ringraziare il grande lavoro fatto di coordinamento e di elaborazione dei dati ed, in particolare, ringrazia l'architetto Cali.

Riguardo l'emendamento della Tari evidenzia che è espressione di una amministrazione, di un consiglio comunale sempre pronti a mobilitarsi che si dimostrano attenti e solidali nei confronti delle persone più fragili.

Pone in rilievo che questo emendamento, portato avanti anche grazie al dottore Carlisi, è stato voluto fortemente da tutta l'amministrazione e dal tutto il gruppo consiliare di maggioranza.

Ritiene importante sottolineare che i segni di vicinanza alle persone più fragili vanno incrementati nel tempo anche con altre iniziative compatibilmente con le risorse che il Comune avrà a disposizione.

Manifesta in tal senso il massimo impegno per garantire quanta più attenzione possibile ai temi sociali e solidali.

Conclude ribadendo che le risorse che a copertura finanziaria di queste agevolazioni sono diverse dai proventi del tributo, per cui non graveranno sulla Tari di altri cittadini.

Interviene il Segretario comunale che evidenzia la necessità di dare lettura, prima della votazione, di una raccomandazione che hanno fatto revisori in sede di parere affinché il Consiglio possa votare in aderenza a quanto risposto. In particolare nella parte finale i revisori raccomandano di rettificare la deliberazione in quanto nella parte propositiva il costo del servizio citato in proposta non coincide con il costo del servizio indicato nel PEF.

Nella parte deliberativa il consiglio comunale approverà questo importo in ossequio alla raccomandazione dei revisori e non quello originariamente e di cui alla proposta perché non teneva conto di questa detrazione, rettificando, per l'effetto la proposta di deliberazione con riferimento al costo del servizio con riferimento alla somma relativa alle detrazioni ex art 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad euro 3230,66.

I consigliere comunale prendono atto di tale raccomandazione.

Successivamente Interviene il Consigliere Carlisi il quale sottolinea che, come già anticipato dall'assessore Morreale, il dottore Claudio Guarneri si è complimentato con l'amministrazione e con l'ufficio tecnico del Comune di Grotte, perché per il secondo anno consecutivo il Comune si annovera tra i primi dell'ambito ad avere avuto il PEF validato e opportunamente sottoposto nei termini di legge all'assise consiliare. Continua evidenziando che ciò è indice di un'amministrazione attenta e di un gruppo di consiglieri comunali, di assessori, di dirigenti che lavorano in sinergia con passione, competenza e spirito di abnegazione in silenzio, senza annunci.

Con riferimento all'emendamento proposto a firma del collega Antonio Monreale precisa che trattasi di un emendamento che comprova la grande sensibilità che ha trovato coinvolti tutti il Sindaco, l'Amministrazione e tutti gli 8 consiglieri comunali. Ricorda che già dal 2019, quando si discuteva di democrazia partecipata nell'aula consiliare, alla presenza dell'allora assessore Miriam Cipolla, sono state ricevute le famiglie dei disabili, ed in quella sede si è preso un impegno senza annunci, indice di un'azione amministrativa pragmatica e coerente.

Precisa che trattasi di sgravi che non sono caricati sulla platea dei contribuenti.

Sottolinea sul punto la grande apertura del Sindaco dell'assessore Miriam cipolla e dell'assessore Roberta Di Salvo oltre che di tutti i consiglieri comunali.

Evidenzia la vicinanza manifestata dall'amministrazione e dal gruppo consiliare alla tematica della disabilità riferendosi al contributo *una tantum* concesso per due anni, al servizio di trasporto disabili che altri comuni vicini non garantiscono e che, invece, il Comune di Grotte garantisce con personale dipendente per garantire grande sollievo alle famiglie ed, infine, a tutte le azioni di sostegno della collettività realizzate dall'amministrazione che qualificano e che danno maggiore e qualità l'azione amministrativa.

Terminato l'intervento il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede la parola pone ai voti la proposta di approvare l'emendamento a firma del consigliere Morreale testè illustrato.

La votazione segue a scrutinio palese, per appello nominale, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti 0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento a firma del consigliere Morreale.

Successivamente il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede la parola pone ai voti la proposta di approvare la proposta come emendata avente ad oggetto" Approvazione piano economico e finanziario (PEF) anno 2021 Approvazione tariffe TARI" dando atto della rettifica richiesta dal Collegio dei Revisori del conto della proposta di deliberazione con riferimento al costo del servizio con riferimento alla somma relativa alle detrazioni ex art 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad euro 3230,66.

La votazione segue a scrutinio palese, per appello nominale, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti 0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

approvare la proposta come emendata avente ad oggetto" Approvazione piano economico e finanziario (PEF) anno 2021 Approvazione tariffe TARI" rettificata con riferimento al costo del servizio con riferimento alla somma relativa alle detrazioni ex art 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 pari ad euro 3230,66.

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare la immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 L.R.44/1991.

La votazione segue a scrutinio palese, per appello nominale, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti 0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 L.R.44/1991.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE

f.to Aristotele Cuffaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Roberta Marotta



Si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____
rimanendovi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 121 comma 1 della L.R. 44/91 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Grotte, lì _____

IL Funzionario Responsabile